

TI_GERICHTE 52.1997.149 vom 11. August 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-08-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.149

FR: TI_GERICHTE 52.1997.149 du 11 août 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.149 del 11 agosto 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.08.1997 52.1997.149 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.08.1997 52.1997.149 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.08.1997 52.1997.149

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00149 Lugano 11 agosto 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 30 giugno 1997 di _____ patrocinato da: avv. _____ contro la decisione 10 giugno 1997, no. 2791, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 marzo 1997 del municipio di _____ relativa alla concessione di area pubblica comunale; viste le risposte: - 9 luglio 1997 del Consiglio di Stato; - 11 luglio 1997 del municipio di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. La ricorrente è proprietaria del _____, situato a _____ in via _____. Davanti al ritrovo v'è una piazzetta di 60 circa mq di proprietà privata, ma gravata da un onere di uso pubblico, che di anno in anno il municipio ha concesso in uso speciale alla ricorrente per esporvi sedie e tavolini. B. Già negli scorsi anni, diversi vicini del pub si sono lamentati per il disturbo della quiete arrecato dal servizio all'aperto. In seguito a questi reclami, il 24 marzo 1997 il municipio ha quindi deciso di negare alla ricorrente il rinnovo della concessione d'uso per l'anno corrente. Contro questa decisione la _____ è insorta davanti al Consiglio di Stato. Con la risposta di causa, il municipio ha parzialmente aderito al ricorso, dichiarandosi disposto a rinnovare la concessione ma con l'obbligo di cessare il servizio all'aperto alle 22.00. C. Con giudizio 10 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui non era diventato privo d'oggetto. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è stata posta a carico della ricorrente, alla quale non è stata assegnata alcuna indennità per ripetibili. In sostanza il Governo ha ritenuto che l'esigenza di tutelare la quiete pubblica giustificasse la limitazione dell'orario di apertura del servizio all'aperto imposta dal municipio. D. Contro il predetto giudizio governativo la _____ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che l'orario di chiusura del servizio esterno venga spostato alle 24.00 dalla domenica al giovedì, rispettivamente alla 01.00 il venerdì e il sabato. Dopo aver censurato la mancata assegnazione di ripetibili e la condanna al pagamento dell'intera tassa di giustizia, l'insorgente nega recisamente che l'uso della piazzetta per il servizio all'aperto sia fonte di disturbo per la quiete del vicinato e possa quindi giustificare la limitazione d'orario fissata dal municipio. E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal

municipio di _____ con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti consideranti. Considerato, in diritto 1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è peraltro nota a questo tribunale.

2. Nell'ambito dei suoi poteri di polizia locale il municipio disciplina l'uso accresciuto ed esclusivo dell'area pubblica (art.107 cpv. 2 lett. c LOC). In quest'ottica, l'art. 113 del Regolamento comunale di Viganello dispone che "è soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi", precisando in particolare che è soggetta a concessione la posa prolungata "di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci". Il privato non ha un diritto soggettivo al rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Decidendo sulle domande, l'autorità non può tuttavia decidere come le pare e piace, ma deve rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo, segnatamente quelli riferiti alla proporzionalità ed alla parità di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, N. 576), tenendo in pari tempo conto della libertà di commercio e di industria garantita dalla costituzione (DTF 108 I a 135; Scolari, op. cit., N. 577). Al riguardo, l'art. 114 RC stabilisce che le condizioni dell'uso speciale sono fissate dal municipio, considerando "gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione." Nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti il municipio fruisce di un margine discrezionale relativamente ampio, censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.

3. Controverso, in concreto, è unicamente l'orario di chiusura del servizio esterno imposto dal municipio a titolo di condizione della concessione accordata alla ricorrente per esporre sedie e tavolini sulla piazzetta di cui si è detto in narrativa. Secondo la ricorrente, il locale non arrecherebbe alcun disturbo al vicinato. Le censure sono infondate. Questo Tribunale non ha invero alcun motivo per credere che i numerosi scritti di protesta inviati dai vicini al municipio già negli scorsi anni siano il frutto di un disegno preordinato mirante a colpire la ricorrente nell'esercizio della sua attività. Già nel 1993, pochi mesi dopo l'apertura del locale, una dozzina di inquilini del vicino condominio " _____ " si è rivolta al municipio per denunciare il disturbo arrecato dagli avventori del _____ che facevano capo al servizio esterno. Una nuova protesta, provocata dagli schiamazzi provenienti dalla piazzetta concessa in uso speciale alla ricorrente, è giunta al municipio l'anno seguente. Le lamentele sono proseguite e si sono rafforzate nel 1995, con l'inoltro di una protesta sottoscritta da 21 condomini, alla quale hanno fatto seguito ulteriori scritti volti a denunciare il disturbo della quiete arrecato dal servizio all'aperto del locale e da altri fattori che non occorre qui evocare. Un leggero miglioramento sembra essere intervenuto nel 1996 grazie all'intensificazione dei controlli operati dalla polizia comunale, ma anche l'anno scorso non sono mancate le lamentele. Di fronte a tali riscontri oggettivi non appare affatto insostenibile la decisione del municipio di concedere l'uso speciale della piazzetta soltanto sino alle 22.00. La decisione si fonda su ragioni pertinenti e procede da un esercizio sostanzialmente corretto del potere discrezionale riservato al municipio in questa materia. Essa contempera infatti in modo ragionevole l'interesse della collettività alla quiete ed al riposo notturno con gli interessi commerciali della ricorrente. Nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti che precede il rilascio di una concessione come quella in esame appare in effetti del tutto corretto valutare le turbative della quiete pubblica sulla base di un metro di giudizio più severo di quello applicabile agli interventi dell'autorità destinati ad eliminare fonti di disturbo su suolo privato. Non prestando il fianco a critiche di sorta, il limite orario fissato

dal municipio va quindi senz'altro confermato. 4. L'impugnativa va per contro accolta nella misura in cui il Consiglio di Stato ha ommesso di riconoscere alla ricorrente un'indennità per ripetibili, effettivamente commisurata alla soccombenza del comune di _____ . La parziale adesione al ricorso manifestata dal municipio davanti al Consiglio di Stato non è infatti atta a sollevarlo dall'obbligo di versare un'adeguata indennità per ripetibili alla ricorrente, costretta ad agire in giudizio per ottenere la soddisfazione. Tenuto conto della prassi del Consiglio di Stato in tema di ripetibili, l'indennità dovuta dal comune a tale titolo può essere fissata in fr. 300.-. Da respingere sono per contro le censure che la ricorrente solleva in relazione alla tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato (fr. 100.--). Considerato che in caso di soccombenza i comuni sono condannati al pagamento di una tassa di giustizia soltanto se intervengono in difesa di loro interessi economici - ciò che non si verifica nella specie - la modica tassa addebitata dal Consiglio di Stato all'insorgente appare adeguatamente commisurata alla parziale soccombenza della _____. 5. In conclusione, il ricorso va quindi accolto soltanto nella misura in cui eccepisce la mancata assegnazione di ripetibili. La tassa di giustizia del presente giudizio è a carico della ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente per i motivi esposti al precedente considerando. Le ripetibili di questa istanza, ragguagliate al parziale successo dell'impugnativa, sono a carico del comune resistente. Per questi motivi, visti gli art. 107, 208 LOC; 113, 114 RC di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza la decisione 10 giugno 1997 del Consiglio di Stato, no. 2791, è completata nel senso che il comune di _____ è condannato a rifondere alla ricorrente fr. 300.-- a titolo di ripetibili di prima istanza. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio è a carico della ricorrente nella misura di fr. 600.--. 3. Il comune di _____ rifonderà fr. 50.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di seconda istanza. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.